

TI_GERICHTE 38.2014.5 vom 23. Juni 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-06-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2014.5

FR: TI_GERICHTE 38.2014.5 du 23 juin 2014

IT: TI_GERICHTE 38.2014.5 del 23 giugno 2014

Regeste

A torto URC negato assunz.costo corso"collab.sanit."frequentato dall'ass. Seguito corso non esclus.x motivi medici che l'hanno indotta a lasciare att.di cameriera. Coll.intralciato x motivi inerenti al merc.lavoro.(in estate alcuna assegnaz.come cameriera).

Migl.concr.idon.al coll.(reperito impiego)

Erwägungen

E. 49

cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in R DAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). 2.2. L'assicurata ha frequentato il corso organizzato _____ denominato " _____ " dal 29 aprile al 30 luglio 2013 (cfr. doc. 2, A5 e I). Questo Tribunale entra, pertanto, nel merito del ricorso (per dei casi in cui il TCA ha invece dichiarato irricevibili i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano seguito i corsi, cfr. STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12 del 2 aprile 2004). Nel merito 2.3. Il TCA è chiamato a stabilire se il corso denominato "Collaboratrice sanitaria CRS" frequentato dalla ricorrente debba o meno essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione. In tale contesto va preliminarmente ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.). Questa revisione della LADI (al riguardo cfr. DTF 131 V 288) non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995. Tali provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e dunque sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972: " (...) In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995. Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (...)") Pertanto, la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI. In questo senso

si è pronunciata anche l'Alta Corte, nella sentenza C 209/04 del 10 dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell'art. 59 cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1 e cpv. 3 LADI. Al riguardo cfr. anche SVR 2005 ALV Nr. 6; SVR 2005 ALV Nr. 9; DTF 131 V 286. 2.4. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI). Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 - 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente). Il nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che: " 1 L'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione. 2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare: a. migliorare l'idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione; b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro; c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali. 3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60-71 d gli assicurati che adempiono: a. i presupposti del diritto secondo l'articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione. 4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell'assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi." All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02, consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.). Il nuovo art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di formazione e stabilisce che: " 1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione. 2 Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni: a. gli assicurati secondo l'articolo 59 b capoverso 1; b. le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l'articolo 62 capoverso 2. 3 Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari. 4 Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere

idoneo al collocamento. 5 I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente." 2.5. In conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid. 1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI. Innanzitutto deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20, pag. 157; DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b, pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53); oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108). Non deve neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57). Inoltre l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164). L'assicurato deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI). Ma, soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N. 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e 179). Le spese derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporgerà il suo consenso soltanto se il corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo

con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60). Infine le spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P., Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172). L'accertamento dei presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

2.6. A proposito del criterio della difficile collocabilità, questo Tribunale nella precedente sentenza 38.2013.39 del 3 ottobre 2013 al consid. 2.9 ha sottolineato quanto segue: "(...) Infatti, per quel che riguarda il criterio della difficile collocabilità, il TCA ricorda innanzitutto che spetta all'amministrazione dimostrare che l'assicurata è collocabile anche senza frequentare il corso in questione (cfr. sempre a proposito di un corso della CRS, STCA 38.2004.86 dell'11 luglio 2005 nella quale questo Tribunale ha sottolineato che "l'amministrazione non dimostra in alcun modo come l'assicurata sarebbe stata concretamente e in un breve tempo reinserita durevolmente nella sua precedente attività quale cameriera senza AFC (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage." Ed. Helbing e Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Reno, 1992 pag. 354-355 n. 541)". Inoltre nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) del gennaio 2013, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) si è così espressa: "(...) A22 · Stato di salute dell'assicurato: l'AD non può versare prestazioni finanziarie se l'assicurato è difficilmente collocabile non per ragioni inerenti al mercato del lavoro bensì per motivi di salute. Se la capacità lavorativa è pregiudicata da motivi di salute, il caso rientra infatti nell'ambito di competenza dell'assicurazione per l'invalidità (AI). L'AD può finanziare i provvedimenti soltanto fino al termine dei pertinenti accertamenti da parte dell'AI. Tali provvedimenti devono tuttavia tenere conto delle condizioni del mercato del lavoro e delle possibilità dell'assicurato. Se l'AI rifiuta il diritto alle prestazioni dell'assicurato, quest'ultimo continua a poter beneficiare dell'offerta ordinaria delle prestazioni dell'AD. (...) A53 Secondo la giurisprudenza costante del TFA, le prestazioni dell'AD a titolo di riqualificazione, perfezionamento o reintegrazione possono essere concesse soltanto se la situazione del mercato del lavoro esige l'adozione di simili provvedimenti. L'AD non può pertanto versare prestazioni finanziarie se l'assicurato è difficilmente collocabile non per ragioni inerenti al mercato del lavoro bensì per motivi di salute (decisione dello 01.10.1985, R. v. B., DLA 1985 n. 22)." Infine, sempre a proposito dell'indicazione relativa al mercato del lavoro, l'Alta Corte, in una sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 ha rilevato: " 6.1 In proposito va rilevato che il presupposto del rischio di disoccupazione non è mai stato contestato, considerata la situazione familiare dell'interessata, madre separata di una bimba nata nel 1994, che necessita della sua presenza costante durante gli orari extrascolastici in seguito a comprovati problemi psicologici. In effetti l'idoneità al collocamento sul mercato del lavoro è influenzata oltre che dall'età, dalla formazione, dallo stato civile e dalle conoscenze linguistiche, anche dalla situazione familiare dell'assicurato (DLA 1991 no. 12 pag. 107 consid. 3c)." B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage". Ed. Schultess 2014, a proposito di questo criterio, così si esprime: "(...) DIFFICULTÉ S DE

PLACEMENT 13 Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie deux choses. 14 Premièrement, en présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 n 64; 1985 p. 164; arrêts du 28 mai 2013 [8C_202/2013]; 10 décembre 2004 [C 209/04]). Un assuré qui n'effectue pas suffisamment de recherches d'emploi ne peut prétendre obtenir l'assentiment à la fréquentation d'une mesure. Un assuré qui quitte un emploi pour en conclure un autre qui nécessite de suivre un cours précis ne pourra le mettre à charge de l'assurance-chômage (DTA 1993/1994 p. 167). Lorsqu'un assuré dépose une demande de cours alors qu'il se sait déjà engagé, il convient de déterminer si l'assuré réunissait les conditions ordinaires relatives à l'attribution d'une mesure de marché du travail (mesure visant à l'intégration professionnelle ; amélioration des chances d'être engagé; indication du marché du travail) et si la fréquentation de la mesure était une condition de l'engagement ou était susceptible de le faciliter. La Haute Cour a nié le droit à une mesure dans le cas d'un assuré dont l'employabilité était déjà suffisante (arrêt du 4 octobre 2001 [C 139/01]). Elle a adopté la solution opposée dans le cas d'une assurée qui voulait se réorienter après plus d'une année de postulations infructueuses dans son ancien secteur d'activité (arrêt du 26 novembre 2008 [8C 301/2008]). 15 Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs, comme des problèmes: - de santé (DTA 1998 p. 212 consid. 4 p. 217), et ce même si l'Assurateur a prononcé un refus de prestations (DTA 1985 p. 168 consid. 2 p. 171); - de reconnaissance de diplôme (DTA 1988 p. 30); - de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle; ou encore - de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (exemples: volonté de ne travailler qu'à un taux très partiel; désir de changement d'activité [N 14 ci-dessus])." (pag. 472-473) 2.7. La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI). Per poter essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30). In diverse sentenze il TFA ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38). B. Rubin, nell'opera già citata, al riguardo rileva che: " AMÉLIORATION DES CHANCES DE TROUVER UN EMPLOI EN FONCTION DES INDICATIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 12 Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail, laquelle doit être constamment observée par l'autorité (ATF 111 V 398). Des mesures de marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées

par l'état de ce marché. L'assurance-chômage a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa p. 197). La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en un complément nécessaire à la prise d'un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine (DTA 1998 p. 218). La mesure sollicitée doit en outre être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (DTA 1991 p. 109 consid. 1b p. 111). L'assurance-chômage a vocation à lutter contre le chômage, non à encourager l'intégration professionnelle dans des métiers en déclin, saturés ou peu représentés sur le marché du travail qui entre en considération (arrêt du 14 janvier 2005 [C 147/04]). " (pag. 473) 2.8. Il 16 novembre 2011 la Sezione del Lavoro ha emanato una Direttiva n. 433 del seguente tenore: " _____: corso di "Collaboratrice sanitaria CRS" Descrizione e Procedura Il corso è da autorizzare con prudenza, in quanto non esiste un'indicazione del mercato del lavoro generale favorevole e la professione richiede requisiti particolari. D e s c r i z i o n e Premessa Il corso " _____ " permette di acquisire le basi necessarie per prendersi a carico le cure e l'assistenza di persone anziane, malate e/o disabili. Da gennaio 2004 il corso " _____ " é così strutturato: – modulo di base di 72 ore (12 giorni di 6 ore); – modulo di approfondimento di 48 ore (8 giorni di 6 ore). Fra i due moduli, si terrà uno stage di 15 giorni presso un istituto di cura. Lo stage è organizzato dalla _____ - nel corso della prima settimana del modulo base - in accordo con il partecipante. Durante lo stage non è previsto il servizio notturno. L'attestato di " _____ " é rilasciato unicamente a coloro che svolgono la formazione completa e che raggiungono gli obiettivi della parte teorica e di quella pratica del corso. Tale attestato è riconosciuto in tutta la Svizzera. Pubblico mirato / Per essere ammessi al corso i candidati devono requisiti adempiere le seguenti condizioni: Ø avere compiuto 18 anni; Ø partecipare a una seduta informativa collettiva e a un colloquio individuale; Ø avere motivazione e interesse per un'attività lavorativa a contatto con persone bisognose di assistenza e di cure; Ø avere interesse per il lavoro in équipe; Ø sapersi esprimere (orale e scritto) nella lingua italiana; Ø essere in buona salute fisica e psichica; l'Associazione Cantonale può esigere un certificato da un suo medico di fiducia; Ø essere interessati alla verifica delle attitudini per il collocamento nei settori dei servizi per l'assistenza e cura a domicilio (SACD), servizi privati di aiuto domiciliare e case per anziani. Possibilità di Il corso "Collaboratrice sanitaria CRS" non collocamento permette di conseguire un diploma professionale riconosciuto . Contrariamente ai risultati positivi ottenuti negli anni precedenti, per i corsi concessi e conclusi nel 2011, il tasso d'efficacia è stato molto modesto (meno del 40%). Prudenza nell'autorizzazione è quindi dovuta poiché l'efficacia è legata all'esistenza di contatti con i datori di lavoro prima dello svolgimento del corso. Dal 1° luglio 2005, la Conferenza cantonale dei servizi di assistenza e cura a domicilio (CCSACD) e Santésuisse hanno convenuto che per poter erogare le prestazioni a carico dell'assicurazione malattia di base il personale dipendente deve possedere almeno il diploma quale _____ 120 ore (non è più sufficiente il vecchio diploma conseguito alla fine del corso di 60 ore). Per ottenere il riconoscimento degli

assicuratori malattia, anche i servizi spitex privati hanno aderito alla convenzione sottoscritta da Santésuisse con la CCSACD. Sussidiabilità del Viste queste premesse, il corso deve essere corso concesso solo se per l'assicurato: • esiste un concreto miglioramento delle possibilità di collocamento o • si prevede un percorso formativo nel settore sanitario e dunque il corso " _____ " costituisce un'introduzione e una valutazione delle attitudini per il collocamento nel settore. Valore Sdl Il valore guida per l'assegnazione di un corso individuale è l'EFFICACIA; la valutazione approfondita della situazione della PCI, delle caratteristiche del corso e delle indicazioni del mercato del lavoro permettono l'attribuzione competente della misura in funzione del collocamento. P r o c e d u r a Iscrizione al corso Il consulente URC consegna all'assicurato il formulario "3361642062 PML Corso individuale – Richiesta" (vedi normale procedura corsi individuali – scheda intranet no. 430) e gli indica che occorre rivolgersi direttamente all'organizzatore per le modalità di iscrizione. Sito internet: _____ Indirizzo: _____ L'organizzatore convocherà l'assicurato ad un colloquio individuale e indicherà nel formulario di richiesta se l'assicurato adempie i requisiti per frequentare il corso. Il consulente URC quando avrà ricevuto la documentazione completa, procede con la sua valutazione "3371642063 PML Corso individuale – Valutazione URC". Con la valutazione URC si deve stampare anche la copertina da utilizzare per il caricamento e GED della richiesta di corso con gli allegati e la valutazione URC firmata. Tutta la documentazione deve essere digitalizzata nella ScanCenter dell'URC. Sulla copertina è indicato come effettuare la scansione dei documenti e questo sistema permette che la documentazione sia recapitata nella posta GED del segretario UMA responsabile. L'UMA compila la sua Check-list. Sulla base della Valutazione URC e della Check-list. UMA, l'UMA inserisce i dati in Colsta ed emette la decisione utilizzando il T7 del CP URC. L'UMA caricherà la check-list UMA e la decisione a GED e ne invia copia ai diretti interessati. Il CP URC competente è informato tramite un e-mail. Decisione di stage Qualora sia previsto uno stage pratico, la CRS comunica tempestivamente (tramite e-mail) all'UMA il periodo e il luogo di stage. L'UMA emette la decisione di stage (tecnicamente viene registrata come se fosse un normale corso individuale) carica i dati e GED, e ne trasmette copia ai diretti interessati. UMA informa il CP URC tramite e-mail (messaggio automatico del sistema) che la decisione è stata emessa. Si precisa che i rimborsi spese di vitto e di viaggio sono a carico dell'Assicurazione contro la disoccupazione e non dell'istituto dove viene svolto lo stage. "Attestato/fattura dell'organizzatore di corso" La _____ compila e trasmette alla cassa disoccupazione il formulario "Attestato/fattura dell'organizzatore del corso". (Doc. VI/1) Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25 gennaio 2007). Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e

sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che: " Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministratori, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)." 2.9. Nella precedente sentenza 38.2013.39 del 3 ottobre 2013 il TCA aveva rinviato gli atti all'amministrazione con la seguente motivazione: " (...) Alla luce della giurisprudenza e delle direttive citate l'URC di _____ dovrà dunque verificare nel caso concreto se l'assicurata ha frequentato il corso in questione esclusivamente per motivi di salute che rendevano inesigibile la prosecuzione della sua attività quale cameriera o se la ricorrente ha frequentato tale corso per motivi inerenti al mercato del lavoro che le impedivano di reperire un'attività durevole e a tempo pieno nel settore della ristorazione (cfr. doc. A4: "(...) Alla documentazione ho annesso un certificato medico attestante la mia idoneità a svolgere l'attività di assistente di cura. Questo in quanto ho dei problemi di epilessia i quali limitano la mia possibilità di ricollocamento nel settore della ristorazione in quanto non posso lavorare nei turni serali e/o quando ci sono particolari manifestazioni con affluenza anomala (troppa gente). Di queste problematiche il mio consulente è perfettamente al corrente. (...) Penso che il corso sia utile per risolvere la mia situazione in quanto ritengo che, non potendomi mettere a disposizione alla sera, il mio ricollocamento nel settore della ristorazione sia compromesso. Essendomi trasferita nella zona del _____ ho constatato anche un limite nelle mie conoscenze linguistiche in quanto non parlo tedesco. Avevo un'occupazione su chiamata presso il _____ a _____. La proprietaria mi ha impiegata in modo principale al mattino mentre lei era impegnata nel conseguimento dell'Attestato di esercente. Ora che ha finito il corso avrebbe voluto chiamarmi piuttosto nelle ore serali ma non ho potuto dare la mia disponibilità come lei avrebbe voluto. Il rapporto di lavoro su chiamata è stato disdetto. D: se durante la frequenza del corso le avessero offerto un posto di lavoro a tempo pieno durante gli orari diurni (consoni alla sua situazione), era disposta ad interrompere il corso? R: lo avrei fatto con rammarico, ma

cosciente del mio dovere di accettare l'occupazione. Avrei cercato di concordare i giorni di libero con i giorni di scuola (se possibile)". (...) " Gli accertamenti effettuati dall'amministrazione hanno permesso di stabilire che la decisione dell'assicurata di frequentare il corso "Collaboratrice sanitaria CRS (cfr. doc. A21) non è da ascrivere esclusivamente a motivi medici che l'hanno indotta ad abbandonare la sua attività di cameriera (cfr. consid. 1.2: "... e non per motivi medici"). Al fine di verificare ulteriormente il criterio della difficile collocabilità, il Presidente del TCA in sede di dibattito, ha posto alcuni quesiti a _____ dell'URC di _____. La capo gruppo si è in particolare così espressa: " ... la sig.ra _____ precisa che la signora RI 1 è iscritta al collocamento dal 1. giugno 2012 alla ricerca di un'occupazione quale cameriera (senza AFC), commessa di vendita o aiuto domiciliare. Dal 1. novembre 2012 ha iniziato a lavorare ad ore con un contratto a tempo indeterminato presso un ristorante di _____. In quel periodo conseguiva un guadagno intermedio. Il lavoro è terminato in maggio/giugno 2013, quando la signora ha iniziato il corso. Rispondendo al presidente del TCA, la signora _____ precisa che il guadagno intermedio permetteva all'assicurata di ottenere circa la metà dell'indennità di disoccupazione. Il presidente del TCA chiede alla rappresentante dell'URC se sono state assegnate delle occupazioni all'assicurata nei primi mesi di disoccupazione visto che si era nel periodo della stagione turistica. La signora _____ risponde di no, che le assegnazioni sono state fatte soltanto all'inizio del 2013. Si tratta di 2 assegnazioni: una in gennaio presso il ristorante " _____ " a _____. L'esito è stato negativo, l'URC ha ricevuto solo la risposta dell'assicurata (esito negativo vista la distanza da percorrere 4 volte al giorno). Interrogata al proposito dal presidente del TCA, l'assicurata precisa che è stato il datore di lavoro a non assumerla per questo motivo. La signora _____, rispondendo al presidente del TCA, precisa che l'assicurata non è stata sanzionata per la mancata concretizzazione di questa possibilità di impiego. La seconda offerta di lavoro è stata dell'11 marzo presso il " _____ " di _____. L'assicurata ha dichiarato e lo conferma anche in sede d'udienza di avere fatto una giornata di prova ma di non essere stata assunta dal datore di lavoro. L'URC sottolinea di non avere ricevuto nessuna comunicazione da parte dello stesso datore di lavoro. Neppure in questa occasione l'assicurata è stata sanzionata. Rispondendo al presidente del TCA, la signora _____ conferma che l'assicurata non è mai stata sospesa per mancate ricerche di lavoro. Con riferimento a quanto figura nella risposta di causa, la capo-gruppo rileva che per quanto di sua conoscenza l'assicurata non aveva mai informato di avere problemi di salute. L'assicurata afferma invece di averne parlato al signor _____ in occasione del primo colloquio di consulenza a _____. Al riguardo la signor _____ rileva che il primo colloquio è stato fatto con la consulente _____ a _____. Ella precisa che è stato lo stesso signor _____ ad attestarlo il 24 ottobre 2012 ed allega il documento che viene immediatamente acquisito agli atti e consegnato alle parti. Riguardo a questo documento, il presidente del TCA rileva che alla risposta di causa sono stati allegati i doc. da 1 a 10. Il presidente del TCA invita la capo-gruppo dell'URC a numerare e ad allestire un elenco dei documenti che vengono allegati. In questo caso il presidente del TCA constata che il documento firmato dal signor _____ non è stato allegato ma figura soltanto quello della signora _____. Il presidente del TCA constata che sia nel doc. 6 che documento allegato in udienza a pag. 6 si fa riferimento a dei problemi di salute. Il presidente del TCA al riguardo rileva che si sarebbe almeno dovuto approfondire la relazione fra quanto indicato a pag. 6 e quanto risposto alla domanda 5. L'assicurata informa il presidente del TCA di avere avuto una crisi epilettica tra il colloquio di

consulenza a _____ e quello a _____. (...) (Doc. XIV) Dagli accertamenti compiuti dal TCA è innanzitutto emerso che l'assicurata si è iscritta in disoccupazione il 25 maggio 2012 ed ha iniziato il controllo della disoccupazione il 1° giugno 2012. A quel momento era domiciliata a _____ e competente era dunque l'URC di _____. La sua consulente del personale era _____ (cfr. "Analisi del profilo della persona in cerca d'impiego e Piano d'azione" del 12 luglio 2012, doc. 6). L'assicurata si è successivamente trasferita a _____ e competente è diventato l'URC di _____. Il suo nuovo consulente del personale è stato _____ (cfr. "Analisi del profilo della persona in cerca d'impiego e Piano d'azione" del 24 ottobre 2012, doc. XIV/1). Questo Tribunale constata poi che, pur essendosi iscritta in disoccupazione in piena stagione estiva alla ricorrente non è stata assegnata nessuna occupazione fino al termine del 2012. L'assicurata non è neppure mai stata sanzionata per insufficienti o mancate ricerche di lavoro (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. c LADI). Le due occupazioni assegnate nei mesi di gennaio e marzo 2013 non hanno avuto esito positivo per motivi indipendenti dalla volontà della ricorrente. Nessuna sanzione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI è stata di conseguenza inflitta all'assicurata. D'altra parte la ricorrente ha lei stessa reperito un impiego (cfr. doc. 5) a partire dal novembre 2012. Si trattava tuttavia di un impiego a ore che la impegnava per circa il 50% di un lavoro a tempo pieno e che è stato conteggiato, ai fini dell'indennizzazione, a titolo di guadagno intermedio. Questa attività a tempo parziale, e che dunque non ha permesso a RI 1 di uscire dalla disoccupazione, è cessata vista la sua indisponibilità per motivi di salute (epilessia) e lavorare nelle ore serali. Dagli atti dell'incarto emerge che l'assicurata presenta dei problemi di salute. Ad esempio, in un certificato del 22 marzo 2013, il Capo Servizio di neurologia presso l'_____ si è così espresso: " Il medico sottoscritto certifica di seguire la paziente sopraccitata con controlli regolari, presso l'ambulatorio di Neurologia-Neurocentro dell'O_____ (ultima visita 08.03.2012). Certifico pertanto che la sua situazione neurologica è confacente con un'attività in qualità di assistente di cura (Casa per Anziani), se possibile, evitando taluni turni eccessivi (per esempio turni notturni)." (Doc. 7) Questi problemi di salute (crisi epilettiche) se, da una parte, non impediscono a RI 1, per principio, di esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno (cfr. doc. 6, risposta alla domanda n. 5) e quindi per questo motivo l'assicurata non ha presentato una richiesta di prestazioni all'assicurazione per l'invalidità (cfr. doc. 6, risposta alla domanda n. 5), d'altra parte essi richiedono delle precauzioni per quel che riguarda gli orari e le condizioni di lavoro (cfr. doc. 6, pag. 6: "disp. Tutti i giorni dalle 5.00 fino alle 22.00 (orari regolari + evitare orari notturni e rumori troppo forti x problemi di salute). Il TCA sottolinea che, contrariamente a quanto figura nella risposta di causa, il riferimento alle condizioni di salute non è stato fatto dall'assicurata soltanto al momento della domanda di finanziamento del corso CRS bensì figura esplicitamente nei verbali dei colloqui effettuati il 12 luglio 2012 con la consulente del personale _____ dell'URC di _____ (cfr. doc. 6) e il 24 ottobre 2012 con il consulente _____ dell'URC di _____ (cfr. doc. XIV/1). Alla luce di quanto appena esposto questo Tribunale deve concludere che, nel caso concreto, il collocamento dell'assicurata alla luce delle particolari circostanze, deve essere considerato considerevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro. Le sue condizioni di salute giocano, da questo punto di vista, un ruolo complementare ma non decisivo. Determinante è il fatto che l'assicurata nel periodo successivo all'iscrizione per il collocamento e precedente la frequentazione del corso non ha reperito un'occupazione adeguata a tempo pieno, malgrado le sue ricerche di lavoro, e neppure ha rifiutato un'occupazione adeguata a tempo pieno assegnatale dagli

URC competenti (sul tema cfr. STCA 38.2014 1 del 26 maggio 2014). Il criterio della difficile collocabilità è dunque adempiuto. 2.10. Nella presente sentenza 38.2013.39 del 3 ottobre 2013 il TCA ha pure invitato l'amministrazione a riesaminare il criterio dal miglioramento dell'idoneità al collocamento, rilevando: " (...) Inoltre, per quel che riguarda il criterio del miglioramento dell'idoneità al collocamento, rispondendo al Presidente del TCA, l'amministrazione ha precisato di non avere considerato il rapporto di lavoro con la _____ (cfr. consid. 1.5.). Gli atti vanno dunque rinviati all'URC di _____ affinché verifichi anche se la ricorrente ha realmente iniziato tale attività lucrativa, se essa viene svolta in modo soddisfacente, se è previsto un prolungamento del rapporto di lavoro oltre il 31 gennaio 2014 (cfr. doc. A8) e se l'assicurata ha altre possibilità di lavoro (cfr. doc. I: "... Grazie a questa mia iniziativa, in tempi brevissimi, ho trovato un impiego al 100% in quel di _____ e con interessanti prospettive occupazionali future.") Dopo avere compiuto gli accertamenti indicati da questa Corte l'amministrazione si pronuncerà nuovamente sulla domanda dell'assicurata del 24 aprile 2013." L'amministrazione ha ritenuto questo criterio non realizzato in quanto il rapporto di lavoro con la Casa Anziani Regionale _____ si è concluso il 31 gennaio 2014. Contrariamente a quanto stabilito dall'URC di _____, il corso in questione ha concretamente migliorato l'idoneità al collocamento dell'assicurata. Infatti, grazie al corso, ella ha innanzitutto reperito un'occupazione di durata determinata dal 1° agosto 2013 al 31 gennaio 2014 quale ausiliaria di cure presso la Casa Anziani Regionale _____ gna. Al riguardo il TCA rileva che nel Certificato di lavoro del 31 gennaio 2014 figurano le seguenti indicazioni: " Con la presente confermiamo che la signora _____, nata il 25 giugno 1979, ha lavorato presso il nostro Istituto dal 1° al 19 luglio 2013 in qualità di stagiaire e dal 1° agosto 2013 al 31 gennaio 2014 in qualità di ausiliaria di cure CRS. Abbiamo conosciuto la signora RI 1 quale collaboratrice versatile, disponibile e affidabile. Tutti i compiti a lei assegnati li ha svolti sempre con impegno e diligenza. La signora RI 1 è libera di qualsiasi impegno verso il nostro Istituto, salvo l'obbligo di rispettare il segreto professionale. Ringraziandola la signora RI 1 per il suo impegno, le auguriamo ogni bene per il suo futuro professionale." (Doc. B1) Inoltre e soprattutto subito dopo la ricorrente ha trovato un'occupazione presso il Servizio _____ mediante un contratto di lavoro di durata indeterminata (cfr. contratto del 5 febbraio 2014, doc. B2). Al riguardo nel corso dell'udienza l'assicurata si è così espressa: " (...) L'assicurata conferma di non essersi più iscritta per il collocamento dopo avere iniziato a lavorare presso la _____. (...) L'assicurata sottolinea di avere avuto esperienze lavorative in questo settore in Italia. Rileva inoltre che anche a _____ come a _____ ha indicato al consulente del personale di cercare lavoro come aiuto domiciliare, ciò che è dimostrato anche dalla "virgola" dopo "ausiliaria di vendita". Su esplicita domanda del presidente del TCA, l'assicurata afferma di non avere assolutamente detto a _____ che non le interessava più essere collocata quale aiuto domiciliare. Afferma di avere compiuto ricerche anche in nel settore delle case per anziani e che il consulente _____ ne era al corrente e le ha viste." (Doc. XIV) Dal curriculum vitae dell'assicurata emerge infatti che RI 1 ha lavorato quale assistente medico presso una Clinica privata di _____ dal settembre 1997 al luglio 2002 (cfr. doc. 4). Ciò dimostra che l'assicurata si è ricollocata in un settore professionale che non le era sconosciuto. Nel caso concreto, il corso in questione migliora quindi l'idoneità al collocamento dell'assicurata (sul tema, cfr.: la mozione del 5 maggio 2014 di _____ "Per un'azione di collocamento dei disoccupati nel settore sanitario e sociale"). Alla luce di quanto appena esposto il TCA deve concludere che, a torto, l'amministrazione ha negato all'assicurata il

diritto di frequentare il corso CRS a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione. 2.11. L'assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con RA 1 _____ (cfr. doc. XIII). Visto l'esito del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un avvocato, ha diritto al versamento da parte dell'URC di _____ di fr. 1'000 a titolo di ripetibili. Secondo la costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.